



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**  
Delegazione Regionale Calcio a Cinque  
STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)  
CENTRALINO: 075 5069611  
FAX: 075 5069634



e-mail: [cru@figc.it](mailto:cru@figc.it)

**Stagione Sportiva 2009/2010**

**Comunicato Ufficiale N° 115 /bis del 10/04/2010**

**IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE E' INTEGRALMENTE  
CONSULTABILE PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL'INDIRIZZO:**

**<http://www.figc-cru.it>**

## **1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5**

## **2. CAMPIONATI E TORNEI CALCIO A 5**

### **2.1. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale**

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall'Avv. Paolo Cutini, dall'Avv. Andrea Castellini, dall'Avv. Roberta Gubbiotti, dall'Avv. Maurizio Lorenzini, dal Dott. Domenico Oristanio, dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Luigi Leucci, nella sua **riunione del 08/04/2010** ha assunto le seguenti decisioni :

## **SERIE D CALCIO A 5**

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **DEA CUPRA** ED IN **PROPRIO TESSERATI** MEDESIMA SOCIETA' IN RIFERIMENTO ALLA GARA FEMMINILE CALCIO A 5 PRECI – DEA CUPRA DISPUTATA IL 12.02.2010 A PRECI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.90/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA AL CALCIATORE MANCINI DANILE FINO AL 28.02.2012;
- PER SQUALIFICA AL CALCIATORE CERRETTI ALESSANDRO FINO AL 30.06.2010;
- PER SQUALIFICA AL CALCIATORE FEDELI ENRICO FINO AL 30.06.2010.

**HA PRONUNCIATO**, nella riunione del giorno 08.04.2010, la seguente decisione.  
**NEI TERMINI** proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : **richiesta di riduzione delle sanzioni**.

**ALLA FISSATA** riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro.

### **motivi della decisione**

Preliminarmente viene disposta la riunione di tutti i reclami per connessione oggettiva.

Ciò permesso, la Commissione rileva che il direttore di gara ha confermato quanto dal medesima dichiarato nel referto circa il comportamento posto in essere a fine gara dai calciatori Mancini, Cerretti e Fedeli, ribadendo in particolare come costoro la abbiano accerchiata e come il Mancini, le abbia afferrato la maglia all'altezza del collo stratonandola ed insultandola reiteratamente. Il comportamento posto in essere dal Mancini è indubbiamente deprecabile e come tale meritevole di adeguata sanzione.

Considerato peraltro che l'aggressione non ha determinato alcun tipo di pregiudizio al direttore di gara, come sempre da quest'ultimo riferito, si ritiene equo contenere la sanzione nella squalifica fino al 28.02.2011. Si ritiene parimenti equo ridurre fino al 30.05.2010 le sanzioni a carico dei calciatori Cerretti e Fedeli atteso che costoro hanno posto in essere una condotta meramente irraguardosa nel contesto di una vibrante protesta.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento** dei reclami proposti dalla società Dea Cupra e dai propri tesserati riduce:

- la squalifica inflitta al calciatore Mancini Daniele **fino al 28.02.2011**;
- la squalifica inflitta al calciatore Cerretti Alessandro **fino al 30.05.2010**;
- la squalifica inflitta al calciatore Fedeli Enrico **fino al 30.05.2010**.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.

**LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

Presidente Avv. Francesco Temperini  
Comm. Vincenzo Internò  
Avv. Paolo Cutini  
Avv. Andrea Castellini  
Avv. Roberta Gubbiotti  
Avv. Maurizio Lorenzini  
Dott. Domenico Oristanio  
Rag. Riccardo Toccaceli

\*\*\*\*\*

**2.2. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale**

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò e dall'Avv. Paolo Cutini, Componenti, nella sua **riunione del 09/04/2010** ha assunto le seguenti decisioni :

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

Nei confronti di :

- la sig.ra Florencia PEREIRO LOPEZ, calciatrice attualmente svincolata;
- il sig. Damiano BASILE, dirigente della società S.P.D. Femminile Calcio a 5 Preci;
- la società S.P.D. Femminile Calcio a 5 Preci;

per rispondere:

- la sig.ra Florencia PEREIRO LOPEZ della violazione di cui all'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art.10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato la finale di Coppa Italia regionale e nr. 3 gare del Campionato regionale di calcio a 5 femminile nelle file della società S.P.D. Femminile Calcio a 5 Preci senza averne titolo perché non ancora tesserata per la stessa, come descritto nella parte motiva;
- il sig. Damiano BASILE della violazione di cui all'art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art.10, commi 2 e 6 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto quattro distinte gare in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado la calciatrice Florencia PEREIRO LOPEZ non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte motiva;

- la società S.P.D. Femminile Calcio a 5 Preci a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.

## **FATTO**

Con atto prot. nr.3293/1113PF 0809AA/ac, datato 10 dicembre 2009, la Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni rispettivamente ascritte.

All'udienza di trattazione è presente l'Avv. Andrea Magnanelli, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha concluso per l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione di anni due a carico del dirigente BASILE Damiano e per la sanzione della squalifica di anni due alla calciatrice Florencia PEREIRO LOPEZ.

Per i deferiti sono presenti Basile Damiano e la società SPD Femminile Calcio a 5 Preci, rappresentata dal proprio Presidente Damiano Raffaele, assistiti dall'avvocato Mario Stagliano, il quale ha concluso per l'applicazione della sanzione dell'inibizione di sei mesi nei confronti del dirigente Basile.

Non era presente la calciatrice Pereiro Lopez Florencia.

## **MOTIVI**

Preliminarmente questa Commissione rileva che tra la società e la Procura Federale è intervenuta una pena concordata nella misura di €800,00 di ammenda ai sensi degli artt.23 e 24 del C.G.S., sanzione ritenuta congrua da codesta Commissione che ne dispone conseguentemente l'applicazione.

Quanto alle posizioni della calciatrice Pereiro Lopez e del dirigente Damiano Basile la Commissione rileva che i fatti oggetto di deferimento appaiono pacifici sulla base della documentazione acquisita in giudizio, fatti peraltro riconosciuti dallo stesso deferito Basile il quale si è limitato a chiedere l'applicazione nei suoi confronti della sanzione dell'inibizione per la durata di sei mesi.

Ciò premesso, questa Commissione dichiara la responsabilità di entrambi i deferiti per i fatti a costoro rispettivamente ascritti e condanna la calciatrice Pereiro Lopez alla sanzione della squalifica di anni uno ed il dirigente Basile Damiano alla sanzione dell'inibizione di anni uno.

## **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare, ritenuta la sussistenza delle violazioni contestate, applica:

- alla calciatrice Pereiro Lopez Florencia la sanzione della squalifica di un anno;
- al dirigente Basile Damiano la sanzione dell'inibizione di un anno;
- Applica la sanzione dell'ammenda di €800,00 a carico della società, così come concordata dalle parti, ai sensi degli artt. 23 e 24 del C.G.S.

## **LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

Presidente Avv. Francesco Temperini  
Comm. Vincenzo Internò  
Avv. Paolo Cutini

## 2.3. VARIAZIONI

### a) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL 14/04/2010

#### **JUNIORES CALCIO A 5**

#### 1) GARA MAGIONE C5 - CIRCOLO LAVORATORI TERNI

Seguito accordi tra le Società, si dispone che la gara in oggetto venga posticipata a **GIOVEDI' 15/04/2010**, con inizio alle **ore 19.00**, presso lo stesso impianto di gioco.

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA IL 10 APRILE 2010.**

Il Segretario  
(Valerio Branda)

Il Presidente  
(Luigi Repace)